



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province autonome stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l’anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante *“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”* e, in particolare, l’articolo 19, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2023, reg. n. 2307, concernente il Dipartimento per le Politiche della famiglia, ai sensi del quale *“Il Dipartimento è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata che opera nell’area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalità, dell’infanzia e dell’adolescenza”*;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'articolo 3, concernente "Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante *"Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri"*;

VISTA la *Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027*, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, a cura del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata il 13 settembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante *"Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 213, il quale prevede che *"Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività simili, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, delle*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti”;

VISTO, inoltre, il comma 214 del sopracitato articolo 1, il quale prevede che “*Le iniziative di cui al comma 213 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l’attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche*”;

VISTO, da ultimo, il comma 215 del già richiamato articolo 1, il quale prevede che “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213*”;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 82 Bil del 10 marzo 2025 con il quale sono state assegnate sul cap. 541 “Fondo per il finanziamento delle iniziative relative alla promozione ed al potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori” le risorse pari a 3 milioni di euro per anno 2025;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2025, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2025, al n. 1892, con il quale sono state individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel limite delle risorse disponibili sul capitolo 541 del CdR 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l’articolo 2, comma 3, del suddetto decreto con il quale si dispone che, successivamente alla registrazione del citato provvedimento, il Dipartimento per le Politiche della famiglia dovrà predisporre un Avviso pubblico, che sarà pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, per il finanziamento dei progetti ricevuti dai primi quattro comuni per ciascuna regione, ad esclusione dei comuni delle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo la modalità cosiddetta “a sportello”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione del citato Avviso pubblico che predetermini i criteri di selezione delle iniziative progettuali e le modalità con cui saranno assegnati e erogati i finanziamenti previsti, mediante l'utilizzo delle risorse stanziare sul cap. 541 *“Fondo per il finanziamento delle iniziative relative alla promozione ed al potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori”*, per l'anno 2025;

EMANA

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

**PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DEI COMUNI FINALIZZATE
AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE FORMALI E
NON FORMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 213 E 214, DELLA LEGGE
30 DICEMBRE 2024, N. 207**

Articolo 1

(Destinatari e finalità)

1. Ai sensi del presente Avviso, i comuni italiani, ad eccezione di quelli ricompresi nei territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano, possono partecipare a una procedura selettiva per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2025, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2025, al n. 1892.

Articolo 2

(Obiettivo e ambito di intervento)

1. L'obiettivo del presente Avviso è favorire l'attuazione, da parte dei comuni, di iniziative rientranti in almeno due delle seguenti aree di intervento previste dal suindicato articolo 1, commi 213 e 214, della legge n. 207 del 2024, da realizzare entro 12 mesi dalla comunicazione al Dipartimento per le Politiche della famiglia di inizio delle attività:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- a) incentivare e sostenere le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti;
- b) contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale;
- c) favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 12 luglio 2022;
- d) sostenere le famiglie, anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività simili, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.

Articolo 3

(Risorse finanziarie)

1. Alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Avviso è destinato un finanziamento complessivo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul cap. 541 *"Fondo per il finanziamento delle iniziative relative alla promozione ed al potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori"* del Centro di responsabilità 15 – Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia finanzia i progetti ricevuti sulla base dell'ordine cronologico di invio delle domande di finanziamento, secondo una modalità cosiddetta *"a sportello"*, da parte dei comuni di ciascuna delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto.
3. Per ognuna delle regioni interessate, saranno prese in considerazione le prime quattro domande in ordine di tempo presentate da parte dei comuni, ricevibili e ritenute ammissibili, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5 del presente Avviso. Ciascun comune beneficiario sarà finanziato con un importo di euro 39.473,00 (trentanovemilaquattrocentosettantatre/00), da rendicontare al Dipartimento secondo le modalità e i tempi definiti nel presente Avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 4

(Requisiti di partecipazione e modalità di realizzazione degli interventi)

1. Possono presentare la domanda di finanziamento, a pena di irricevibilità, i soli comuni delle regioni interessate.
2. Il finanziamento è destinato alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Avviso, da realizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti.
3. Gli interventi ammissibili a finanziamento, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Avviso, possono essere svolti, ai sensi dell'articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione, al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Articolo 5

(Modalità di presentazione della domanda di finanziamento)

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, la domanda di finanziamento è trasmessa dal singolo comune, a pena di irricevibilità, da un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, intestato al comune medesimo, all'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla regione di appartenenza, come indicato nella seguente tabella:

Abruzzo	abruzzo.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Basilicata	basilicata.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Calabria	calabria.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Campania	campania.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Emilia-Romagna	er.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Friuli-Venezia Giulia	fvg.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Lazio	lazio.fondoattivitaeducative@pec.governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Liguria	liguria.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Lombardia	lombardia.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Marche	marche.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Molise	molise.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Piemonte	piemonte.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Puglia	puglia.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Sardegna	sardegna.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Sicilia	sicilia.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Toscana	toscana.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Umbria	umbria.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Valle D'Aosta	vda.fondoattivitaeducative@pec.governo.it
Veneto	veneto.fondoattivitaeducative@pec.governo.it

2. La domanda di finanziamento, redatta da ciascun comune utilizzando esclusivamente l'allegato Modello 1, deve essere inviata, a pena di irricevibilità, tra le ore 10:00 del 1° settembre 2025 e le ore 18:00 del 2 settembre 2025. Sarà preso in considerazione l'ordine cronologico di invio delle domande di finanziamento. Il Dipartimento non è responsabile della mancata ricezione della domanda.
3. Nel caso in cui due o più domande di finanziamento siano inviate nel medesimo orario, collocandosi pari merito alla fine del singolo elenco regionale dei potenziali beneficiari, il Dipartimento procederà all'individuazione del comune beneficiario del finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, tramite sorteggio in seduta pubblica.
4. Il Modello 1, di cui al comma 2 del presente articolo, deve, pena l'irricevibilità della domanda di finanziamento, essere restituito in formato pdf e firmato digitalmente (con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata, a norma dell'art. 3, punto 1, n. 11 e n. 12, del Regolamento eIDAS) dal legale rappresentante del comune o da suo delegato.
5. Il presente Avviso e la modulistica ivi richiamata sono resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche della famiglia <http://famiglia.governo.it>, sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.
6. Non saranno accettate differenti modalità per la presentazione della domanda di partecipazione da parte dei comuni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 6

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione)

1. A seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, il Dipartimento pubblica, sul sito *internet* istituzionale <https://famiglia.governo.it/>, un elenco provvisorio riportante, per ogni regione interessata, le prime quattro domande pervenute entro il termine previsto e secondo l'ordine cronologico di invio, dando evidenza della ricevibilità e della ammissibilità di ciascuna di esse. I comuni, a far data dalla pubblicazione dell'elenco, hanno a disposizione dieci giorni per eventuali segnalazioni. Successivamente a tale scadenza, il Dipartimento pubblica l'elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento. Tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti.
2. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento provvede allo scorrimento dell'elenco delle domande ricevibili e ammissibili al finanziamento entro il limite delle risorse disponibili.
3. Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione sul conto di tesoreria/IBAN di ciascun comune beneficiario a seguito della pubblicazione dell'elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento.
4. I comuni individuati quali beneficiari sono tenuti a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento fondoattivitaeducative@pec.governo.it entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle risorse finanziarie, la comunicazione di inizio delle attività.
5. La conclusione delle attività deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla data di inizio delle attività stesse. L'eventuale richiesta di proroga, debitamente motivata e per un massimo complessivo di sei mesi, deve pervenire all'indirizzo PEC fondoattivitaeducative@pec.governo.it e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della fine delle attività.
6. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia provvede a verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente decreto sulla base dei trasferimenti effettuati, nonché a verificare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, secondo quanto riportato dal comune nel Modello 2, che viene reso disponibile sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento. Ciascun comune beneficiario è tenuto a trasmettere all'indirizzo PEC fondoattivitaeducative@pec.governo.it entro e non oltre centottanta giorni dalla conclusione delle attività progettuali il su richiamato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Modello 2, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del comune, o da suo delegato, comprensivo della seguente documentazione:

- a) copia degli atti con i quali sono state impegnate e pagate le somme assegnate;
- b) dati relativi agli interventi finanziati, comprensivi delle informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzarle.

Articolo 7

(Restituzione delle somme)

1. Il comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme ricevute nel caso in cui non realizzi, o realizzi parzialmente, almeno due delle iniziative ricomprese nelle aree di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Avviso entro il termine di conclusione delle attività. La restituzione è dovuta anche nel caso in cui il comune realizzi iniziative che non rientrano tra le aree di intervento previste dal su richiamato articolo 2, comma 1.
2. La restituzione è effettuata a seguito della comunicazione da parte del Dipartimento degli esiti della verifica di cui all'articolo 6, comma 6, del presente Avviso, sul conto di Tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 22330, causale: *"Somme restituite - Finanziamento delle attività educative formali e non formali a favore dei comuni italiani"*, utilizzando il seguente IBAN: IT17E0100004306CC0000000265.

Articolo 8

(Comunicazione istituzionale)

1. La comunicazione istituzionale relativa alle attività di cui al presente decreto, incluse la pubblicazione e diffusione di bandi, avvisi o informativa ai cittadini e altri soggetti interessati, dovrà obbligatoriamente riportare la frase "Intervento finanziato dal Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Articolo 9

(Privacy)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti sono trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia.

Art. 10

(Clausole finali)

1. Il responsabile del procedimento è il dott. Alfredo Ferrante, dirigente del Dipartimento per le Politiche della famiglia.
2. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Roma,

dott. Gianfranco Costanzo

 *Gianfranco Costanzo*